



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione
n. **612** del **21 LUG. 2015**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Franco La Civita)

ALLEGATO n. 1

Art. 55 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 - "Disposizioni di attuazione per la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Tecnica e per l'eventuale accreditamento".

Art. 1 - Definizione e costituzione dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese

1. I servizi di assistenza tecnica alle imprese sono individuati dalla Regione Abruzzo quale strumento per favorire l'ammodernamento del tessuto produttivo.
2. L'attività di assistenza tecnica alle imprese può essere prestata dai Centri di Assistenza Tecnica alle imprese, denominati CAT, costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria artigiane.

Art. 2 - Svolgimento delle attività

1. I Centri di Assistenza Tecnica forniscono servizi finalizzati ad assistere le imprese artigiane nella loro fase costitutiva e nella gestione economica e finanziaria, ad incoraggiare i processi di ammodernamento e ad agevolare l'accesso ai finanziamenti e al sistema dei servizi reali.
2. I Centri svolgono, a favore delle attività imprenditoriali e degli stessi imprenditori artigiani, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, di gestione economica e finanziaria d'impresa; di accesso ai finanziamenti anche comunitari; di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro; di certificazione di qualità, analisi e studi di mercato, di promozione delle imprese e delle loro forme associate a livello locale, regionale e nazionale, ed ogni altra attività connessa a quelle citate e prevista dagli statuti.

Art. 3 - Requisiti per l'accreditamento

1. I Centri di Assistenza Tecnica, al fine di potere ottenere l'accreditamento, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) apposita previsione nello statuto, relativa alla prestazione di servizi a favore delle imprese richiedenti, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro;
 - b) disponibilità di sede stabile organizzativa, in almeno una provincia del territorio regionale, con personale dipendente adeguato;
 - c) struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione;
 - d) competenze specifiche nelle materie oggetto dei servizi prestati;
 - e) instaurazione di almeno cinquanta rapporti di assistenza tecnica con le aziende.

Art. 5 - Procedimento per l'accreditamento regionale

1. Le richieste di accreditamento possono essere presentate a seguito di avviso pubblicato sul B.U.R.A.T. secondo le modalità e i termini previsti dal medesimo.
2. L'esame e la valutazione delle richieste di accreditamento sono in capo alla competente Struttura della Giunta Regionale.
3. L'accreditamento dei Centri di assistenza tecnica è stabilito con determinazione dirigenziale.

Art. 6 - Controlli e revoca

1. Nei confronti dei Centri di Assistenza Tecnica possono essere disposti controlli a cura della competente Struttura della Giunta regionale, anche in ordine al permanere dei requisiti richiesti per l'accreditamento dei Centri.
2. L'accreditamento regionale è revocato qualora, a seguito di accertamenti, risulti che sia venuto meno anche uno solo dei requisiti previsti.

Art. 7 - Incentivazioni

1. La Giunta Regionale promuove l'attuazione dell'assistenza tecnica qualificata alle imprese artigiane, avvalendosi dei Centri di Assistenza Tecnica.
2. Sulla base di specifico stanziamento di risorse, a seguito di avviso pubblicato sul B.U.R.A.T., i Centri di Assistenza Tecnica accreditati possono presentare alla Giunta Regionale le domande di contributo secondo le modalità ed i termini stabiliti nel medesimo avviso.
3. Per ciascun Centro sono concessi contributi:
 - a) fino al 60% delle spese relative alla costituzione dei Centri ed all'attivazione di sportelli per ogni provincia del territorio regionale;
 - b) fino al 60% delle spese di attività con un massimo di € 150.000,00 per ogni CAT.
4. In relazione alla tipologia di spese di cui al precedente comma 3 lett. a) del presente articolo sono ammissibili le spese relative a:
 - approvazione di atto costitutivo, di statuto ed eventuali modifiche;
 - acquisto di attrezzature informatiche, hardware, software;
 - consulenze esterne.
5. In relazione alla tipologia di spese di cui al precedente comma 3, lett. b) del presente articolo sono ammissibili le spese relative ai servizi di assistenza tecnica, formazione ed aggiornamento di cui al precedente art. 2.
6. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai Centri di Assistenza Tecnica che realizzino progetti specifici di assistenza tecnica alle imprese, riferiti alle tipologie di servizi di cui al precedente art. 2, adeguatamente documentati.

Art. 8 - Clausola "de minimis" e cumulabilità

1. Gli incentivi previsti dal presente Atto sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", per cui l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
2. Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

Art. 9 - Norma finale

1. Con determinazione dirigenziale possono essere assunte ulteriori disposizioni ai fini dell'applicazione dell'art. 55 della legge regionale e del presente atto.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
SERVIZIO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

ha presente copia, composta di
n° 2 fasciate, è conforme
all'originale esibito presso que-
sto servizio.

In data 30-06-2015

Il funzionario
F. Federico